

Ausiliari

Cass. S.U. n. 5621/2009

Sotto il profilo normativo, va ricordato che la L. 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la L. n. 127 del 1977, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ..

Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte Cost. ord. n. 157 del 2001).

Peraltro, l'art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 C.d.S.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005, n. 7336). Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poichè la attribuzione di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati.

Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.

Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.

La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all'art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell'eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificherebbe l'estensione dell'applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.

Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch'essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell'altro.

Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Poichè tale ratio decidendi, adottata dal giudice di pace di Parma a sostegno della sentenza qui impugnata, con cui ha accolto l'opposizione del P., è idonea a sostenere da sola la decisione adottata, l'ulteriore questione sollevata in ricorso ed afferente alla sussistenza o meno in capo all'operatrice TEP, della nomina ad ausiliario del traffico ad personam, risulta assorbita. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

In tema di circolazione stradale la competenza dei dipendenti del concessionario dei parcheggi (cd. ausiliari del traffico) è limitata all'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; tale competenza può estendersi anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, ma solo a condizione che i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso. Cassazione civile, sez. un., 09/03/2009, n. 5621

In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggi a pagamento può legittimamente rilevare le violazioni in materia di sosta limitatamente agli spazi contrassegnati da strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, ma non anche quelle violazioni che non riguardino tali aree e non comportino pregiudizio alla funzionalità delle medesime seppure commesse nella zona oggetto di concessione. Cassazione civile, sez. un., 09/03/2009, n. 5621

Le funzioni dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, conferite a norma della l. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132, e dall'art. 68 l. 23 dicembre 1999 n. 488, sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati, e pertanto le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu. Cassazione civile, sez. un., 09/03/2009, n. 5621

Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. 127/1997, art. 17, comma 132.

Cassazione civile, sez. II, 27/07/2007, n. 16777

Cassazione civile, sez. II 27/07/2007 n. 16777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

16, presso lo studio dell'avvocato CEROTTI Gilberto, che la difende,

giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA - 2^ DIARTIMENTO U.O. CONTRAVVENZIONI, in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI

GIOVE 21, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso

dall'avvocato CECCARANI Bruno, giusta procura generale alle liti a

margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 22038/05 del Giudice di Pace di ROMA del
22.4.05, depositata il 17/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
l'11/04/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARLO DESTRO che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto
del ricorso siccome manifestamente infondato.
E' presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che
conferma le conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 13.9.2005, B.D. ricorre per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori delle sue specifiche competenze.

L'intimato Comune di Roma ha depositato controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con un unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto in concessione".

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul Se corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. civ., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 57 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli. Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come "ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600,00 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007

Va rimessa alle sezioni unite civili della Corte di cassazione per la risoluzione di contrasto di giurisprudenza la questione se i dipendenti delle società concessionarie della gestione delle aree di parcheggio a pagamento, non aventi ad personam qualità di ausiliari del traffico, possano accertare nella zona interessata dalla concessione, oltre alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse sulle aree in concessione e su quelle limitrofe funzionali al parcheggio, anche ogni altra infrazione in materia di sosta.

(Rimette alle sezioni unite per contrasto di giurisprudenza).

Cassazione civile, sez. II, 08/01/2008, n. 166

Com. Parma c. Pagliari

Gli ausiliari del traffico - alla stregua dell'art. 17, comma 132, l. 15 maggio 1997 n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall'art. 68, comma 1, l. 23 dicembre 1999 n. 488 - sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all'art. 12 del c. strad., anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l'autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell'attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell'onere probatorio in siffatto tipo di processo. (Fattispecie relativa all'accoglimento del ricorso di un privato, con conseguente annullamento del verbale impugnato, in un caso in cui era stata rilevata un'infrazione al codice della strada per circolazione in area riservata ai mezzi pubblici, senza, però, che fosse stata riscontrata dalla convenuta p.a. l'effettiva qualifica dell'ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina).

Cassazione civile, sez. II, 24/04/2010, n. 9847

In tema di circolazione stradale la competenza dei dipendenti del concessionario dei parcheggi (cd. ausiliari del traffico) è limitata all'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; tale competenza può estendersi anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, ma solo a condizione che i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso.

Cassazione civile, sez. un., 09/03/2009, n. 5621

Il potere di accertamento delle infrazioni al codice della strada da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 132, l. 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. ausiliari del traffico) deve ritenersi limitato a quelle condotte che possano, in qualunque modo, ostacolare o limitare l'ordinato e corretto esercizio dell'attività (di trasporto pubblico o di gestione di parcheggi pubblici) svolta dall'impresa dalla quale dipendono.

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2009, n. 551

Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, quando tali violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - in particolare di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997 - dalle quale dipendono, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o, in qualsiasi modo, ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 cod. strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, avente ad oggetto un'infrazione relativa al posteggio di una moto su di un marciapiedi, in quanto la contestazione della violazione non era funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici).

Cassazione civile, sez. II, 13/01/2009, n. 551